

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 3542**

Norme per l'autogoverno  
delle istituzioni scolastiche  
statali

novembre 2012  
n. 403



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_4563

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3542**

Norme per l'autogoverno  
delle istituzioni scolastiche  
statali

novembre 2012

n. 403

a cura di: A. Sansò  
hanno collaborato: E. Catalucci, V. Satta, S. Ferrari,  
A. Henrici, G. Polverari



## INDICE

PREMESSA .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)</i> Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Organi delle istituzioni scolastiche)</i> Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 3</b> <i>(Consiglio dell'autonomia)</i> Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 4</b> <i>(Composizione del Consiglio dell'autonomia)</i> Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 5</b> <i>(Dirigente scolastico)</i> Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 6</b> <i>(Consiglio dei docenti e sue articolazioni)</i> Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 7</b> <i>(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)</i> Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 8</b> <i>(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto)</i> Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 9</b> <i>(Conferenza di rendicontazione)</i> Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 10</b> <i>(Costituzione di reti e consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica)</i> Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 11</b> <i>(Consiglio delle autonomie scolastiche)</i> Scheda di lettura.....	53

<b>Articolo 12</b> <i>(Commissione di monitoraggio)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 13</b> <i>(Abrogazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 14</b> <i>(Norma di salvaguardia)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 15</b> <i>(Norma transitoria)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 16</b> <i>(Clausola di neutralità finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	69

## Premessa

Il presente *dossier* è predisposto in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 3542, recante "*Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali*".

Il disegno di legge in commento risulta dall'unificazione degli atti Camera n. 806<sup>1</sup>, d'iniziativa dell'on. Angela Napoli e altri, n. 808<sup>2</sup>, d'iniziativa dell'on. Angela Napoli e altri, n. 813<sup>3</sup>, d'iniziativa dell'on. Angela Napoli e altri, n. 953<sup>4</sup>, d'iniziativa dell'on. Valentina Aprea e altri, n. 1199<sup>5</sup>, d'iniziativa dell'on. Paola Frassinetti e altri, n. 1262<sup>6</sup>, d'iniziativa dell'on. Maria Letizia De Torre e altri, n. 1468<sup>7</sup>, d'iniziativa dell'on. Rosa De Pasquale e altri, n. 1710<sup>8</sup>, d'iniziativa dell'on. Roberto Cota e altri, n. 4202<sup>9</sup>, d'iniziativa dell'on. Gabriella Carlucci e altri, n. 4896<sup>10</sup>, d'iniziativa dell'on. Luisa Capitanio, n. 5061<sup>11</sup>, d'iniziativa dell'on. Elena Centemerio, e n. 5075<sup>12</sup>, d'iniziativa dell'on. Antonio Di Pietro e altri. Al testo base adottato come testo unificato sono state apportate modifiche durante l'esame in sede legislativa presso la VII Commissione della Camera.

Trasmesso dalla Camera in data 23 ottobre 2012, è stato assegnato in sede referente alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 11<sup>a</sup> (Lavoro), il 6 novembre 2012.

Il disegno di legge è suddiviso nei seguenti capi:

- Capo I: Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali;
- Capo II: Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome; e composto da 16 articoli.

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia dell'istruzione.

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva

---

<sup>1</sup> *Disciplina del sistema nazionale di istruzione.*

<sup>2</sup> *Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche.*

<sup>3</sup> *Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche.*

<sup>4</sup> *Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.*

<sup>5</sup> *Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche.*

<sup>6</sup> *Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia.*

<sup>7</sup> *Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento.*

<sup>8</sup> *Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente.*

<sup>9</sup> *Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative.*

<sup>10</sup> *Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti.*

<sup>11</sup> *Norme concernenti l'organizzazione e l'autogoverno delle istituzioni scolastiche.*

<sup>12</sup> *Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola.*

l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.)<sup>13</sup>.

Rilevano sull'argomento anche gli articoli 33<sup>14</sup> e 34<sup>15</sup> della Costituzione.

---

<sup>13</sup> Si veda anche il commento all'articolo 1.

<sup>14</sup> L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

<sup>15</sup> La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)*

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

b) il dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

L'**articolo 1, comma 1**, richiamato il principio dell'autonomia scolastica costituzionalmente sancita, dispone che la stessa autonomia è riconosciuta alle istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 21 della legge n. 59 del 1997<sup>16</sup> e dal DPR n. 275 del 1999<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

<sup>17</sup> D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

Il testo costituzionale, nel settore dell'istruzione, da un lato, rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle "norme generali sull'istruzione"<sup>18</sup> (art. 117, secondo comma, lett. *n*) e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (lett. *m*). Dall'altro, attribuisce la materia "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" alla competenza concorrente Stato-regioni (terzo comma).

L'art. 116, terzo comma, prevede inoltre che ulteriori forme di autonomia in materia scolastica possano essere attribuite alle regioni con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Infatti, le materie oggetto di attribuzione di ulteriori funzioni possono essere le materie di legislazione concorrente e alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali figurano le norme generali sull'istruzione<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato"), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale").

La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008, nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi della valutazione complessiva del sistema, i principi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali. La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa [...] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi".

Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

<sup>19</sup> Per dare avvio a questa procedura si sono attivate le Regioni Lombardia e Veneto. In entrambi i casi, è stato approvato da parte del Consiglio regionale un atto con il quale viene dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo e vengono individuate le materie oggetto del confronto, per ciascuna delle quali è redatta una scheda in cui sono evidenziate funzioni e compiti che la Regione vorrebbe acquisire. In particolare, per quanto concerne l'istruzione – scolastica e universitaria – la Regione Veneto richiede competenze legislative relative alle norme generali sull'istruzione più

Per quanto attiene, invece, ai criteri di riparto delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost., la riforma del titolo V ha stabilito in via generale l'attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino al cittadino, e dunque, in via generale ai comuni, salvo conferimento agli altri livelli di governo sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza<sup>20</sup>.

Si ricorda che l'art. 21 della L. 59/1997 ha introdotto il principio dell'autonomia scolastica – con specifico riferimento all'autonomia didattica (co. 9 e 10), organizzativa (co. 8), finanziaria (co. 5) e contabile (co. 1 e 14) – disponendo anche (co. 4) che l'attribuzione dell'autonomia è condizionata al raggiungimento di requisiti dimensionali ottimali.

In attuazione, sono intervenuti:

- il DPR 275/1999, che ha declinato l'autonomia didattica (art. 4), organizzativa (art. 5), di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6), nonché amministrativa (art. 14, co. 1);  
- il DPR 233/1998<sup>21</sup>, che ha declinato l'autonomia finanziaria (art. 6) e ha individuato i requisiti di dimensionamento ottimale per il riconoscimento dell'autonomia, facendo riferimento ad una popolazione compresa tra 500 (ridotta a 300 per piccole isole, comuni montani, aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche) e 900 alunni. Al fine di agevolare il conseguimento dell'autonomia, il DPR ha previsto, per le scuole che non raggiungessero gli indici di riferimento, l'unificazione orizzontale con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, ovvero l'unificazione verticale in istituti comprensivi.

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l'art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011<sup>22</sup> (L. 111/2011) che ha disposto che dall'a.s. 2011/2012<sup>23</sup> le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle corrispondenti istituzioni scolastiche autonome, e ha aumentato ad un minimo di 1000 (ridotti a 500 per le situazioni particolari sopra indicate) il numero degli alunni necessario perché gli stessi istituti comprensivi possano conseguire l'autonomia scolastica.

Il **comma 2**, nell'evidenziare le finalità delle istituzioni scolastiche autonome, richiama la concorrenza di Stato, regioni e autonomie locali al perseguimento delle stesse - sulla base dell'esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. 112/1998<sup>24</sup>

---

direttamente incidenti sul sistema regionale; competenze legislative ed amministrative relative al personale della scuola; competenze relative alla programmazione dell'offerta formativa universitaria. Questo ultimo aspetto è in comune con la Regione Lombardia che limita la materia alla programmazione dell'offerta formativa e delle sedi dell'istruzione universitaria.

<sup>20</sup> Si ricorda che tali principi sono stati sanciti, in precedenza, dall'art. 4, comma 3, lett. a), h), g), della legge n. 59/1997.

<sup>21</sup> D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, *Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>22</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

<sup>23</sup> Peraltro, rispondendo all'interpellanza urgente 2-01231 il 3.11.2011 alla Camera, il rappresentante del Governo ha fatto presente, che, essendo stati già a suo tempo definiti i piani di dimensionamento per l'a.s. 2011/2012, la norma si applicherà dall'a.s. successivo.

<sup>24</sup> D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

- nonché il contributo delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

Al riguardo si ricorda che l'art. 137 del d.lgs. 112/1998 ha disposto che restano allo Stato, per quanto qui interessa, i compiti concernenti i criteri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, quelle relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie e del personale alle istituzioni scolastiche.

L'art. 138 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative a: programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica; suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali.

Su questa base si è, poi, innestato, con riferimento alle competenze legislative, l'art. 117, terzo comma, Cost..

L'art. 139 del d.lgs. 112/1998 ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola, i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a educazione degli adulti; interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

In materia occorre, peraltro, ricordare, che l'art. 118 Cost. attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Sul tema è recentemente intervenuto l'articolo 17 del D.L. n. 95 del 2012<sup>25</sup>, concernente il riordino delle province e delle loro funzioni, che stabilisce - al comma 10 - che all'esito della procedura di riordino, sia funzione delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra l'altro, la programmazione provinciale della rete scolastica e la

---

<sup>25</sup> D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado. Il successivo comma 10-*bis* inoltre prevede che, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscano ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.

La principale novità recata dal **comma 3** è costituita dal riconoscimento dell'autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione: in particolare, gli statuti regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per il funzionamento degli organi interni le istituzioni adottano dei regolamenti (**comma 4**).

Si ricorda che, in base all'assetto normativo in vigore, le istituzioni scolastiche sono dotate, ai sensi dell'articolo 21 della già citata legge n. 59/1997, di autonomia didattica e di ricerca, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Più specificamente:

l'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi (art. 21, c. 9); le istituzioni scolastiche hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa;

l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e della diversificazione, da realizzare anche mediante il superamento dei vincoli in tema di unità oraria della lezione, di unitarietà del gruppo classe e in tema di impiego dei docenti;

con l'autonomia amministrativa si fa riferimento al trasferimento alle scuole delle funzioni, relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, che non siano riservate all'amministrazione centrale e periferica<sup>26</sup>. In proposito, si ricorda che dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche è escluso il reclutamento del personale docente e non docente, che rientra nelle competenze del Ministero (art. 15, c. 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275);

l'autonomia finanziaria si sostanzia in autonomia di destinazione della dotazione ordinaria statale (l'unico vincolo è quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione) e autonomia di reperire risorse finanziarie aggiuntive, pubbliche e private, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. art. 14, c. 1, D.P.R. n. 275/1999.

<sup>27</sup> Cfr. art. 21, c. 5, l. n. 59/1997 e art. 6, D.P.R. n. 233/1998.

Alle istituzioni scolastiche è, altresì, riconosciuta autonomia contabile<sup>28</sup>, nonché il potere di stipulare convenzioni con altre istituzioni scolastiche, università, enti, associazioni o agenzie che intendano dare il loro apporto per la realizzazione di obiettivi specifici; esse possono, altresì, aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali e per acquisire beni e servizi<sup>29</sup>.

Il citato articolo 21 ha, inoltre, esteso a tutti gli istituti la personalità giuridica – fino a quel momento limitata agli istituti tecnici e professionali ed agli istituti d'arte (r.d. 15 giugno 1931, n. 889) – pur in presenza di alcuni requisiti<sup>30</sup>. Il riconoscimento della personalità giuridica rileva prevalentemente sotto il profilo gestionale; in tal modo, infatti, le scuole vengono a godere di una maggiore libertà nella gestione del patrimonio e nella stipulazione dei contratti, acquistano la capacità di diventare proprietari di beni, possono accettare direttamente lasciti e donazioni (operazioni in precedenza soggette ad autorizzazioni), nonché agire e resistere in giudizio.

Si ricorda che in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche è recentemente intervenuto l'articolo 50 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5<sup>31</sup>, che, allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottate, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

---

<sup>28</sup> Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione del bilancio e dei beni e le modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera, possono essere disposte deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Cfr. art. 21, c. 1 e 14, l. n. 59/1997 e il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, adottato con DM n. 44/2001.

<sup>29</sup> Cfr. art. 7, D.P.R. n. 275/1999.

<sup>30</sup> Nel dettaglio, il D.P.R. n. 233/1998 ha previsto che per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti debbano avere, di norma, una popolazione compresa tra i cinquecento e i novecento alunni, individuata come quella idonea ad assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali (art. 2, c. 2).

<sup>31</sup> *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.



d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

Sull'autonomia e la *governance* del sistema (scolastico) si è pronunciato il 25 luglio 2012 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che in merito all'autonomia statutaria si è espresso come segue:

" L'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche così come prevista nella legge 35/2012, solleva sia considerazioni positive per coloro che vogliono vedere il rilancio della possibilità di un operare autonomo e responsabile di scelte di gestione e di offerta, sia perplessità in coloro che, leggendo in questa scelta, un rischio forte di autoreferenzialità e di autodeterminazione di regole, vorrebbero vedere limiti cogenti o quanto meno doverose azioni di controllo.

In verità la complessità delle materie oggetto di valutazione politica, in sede di indirizzo delle scelte, postula organismi collegiali in grado di garantire l'interlocuzione fra le singole Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali e le Regioni secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto del principio della rappresentanza, con il pieno coinvolgimento di tutte le componenti.

In questa prospettiva si ritiene necessario precisare con chiarezza ambiti e limiti della potestà statutaria attribuita alle Istituzioni Scolastiche, evitando che una definizione astratta possa ingenerare equivoci e fuorvianti interpretazioni.

Ne consegue l'opportunità che la legge indichi riferimenti precisi per la stesura dei Regolamenti e degli Statuti; in mancanza, diventa necessario prevedere formali autorizzazioni o convalide da parte di autorità superiori.

Sul piano giuridico, ma anche operativo, va chiarito, infine, il rapporto tra lo Statuto delle singole scuole e il Regolamento che è "fonte" non subordinata allo Statuto".

In base al **comma 5**, gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo tra l'espressione della libertà d'insegnamento dei docenti e la libertà delle scelte educative delle famiglie, le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.



## Articolo 2

### *(Organi delle istituzioni scolastiche)*

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico-educative secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;

c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti, di cui all'articolo 6;

d) il nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui al comma 1, lo statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Ai sensi del **comma 1**, gli organi - individuati in consiglio dell'autonomia, dirigente scolastico, consiglio dei docenti, con le sue articolazioni, nucleo di autovalutazione - sono organizzati distinguendo funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico-educative.

Il **comma 2** stabilisce che, nel rispetto delle competenze dei citati organi, lo Statuto preveda forme e modalità di partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

L'istituzione degli organi collegiali della scuola risale al D.P.R. n. 416/1974<sup>32</sup> che, al fine di dare alla scuola il carattere di una comunità interagente con la comunità sociale e civica, prevedeva l'istituzione degli organi in questione a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale.

Le disposizioni sugli organi collegiali costituiti a livello di circolo<sup>33</sup> (nelle scuole materne ed elementari) e di istituto (nelle scuole secondarie) sono, poi, confluite negli articoli da 5 a 10 e da 26 a 50 del D.Lgs. n. 297/1994<sup>34</sup>. Sulle funzioni di alcuni degli

---

<sup>32</sup> D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, *Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica*.

<sup>33</sup> Il circolo didattico costituisce una circoscrizione amministrativa, affidata al direttore didattico (ora: dirigente scolastico), che raggruppa classi di più scuole elementari (ora: scuola primaria). Per la scuola materna (ora: scuola dell'infanzia) l'istituzione dei circoli, pure prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 416/1974 (ora, art. 44 del D.lgs. n. 297/1994) non è stata mai effettuata, e trova quindi ancora applicazione la norma transitoria (art. 33 del D.P.R. n. 416/1974: ora, art. 47 del D.lgs. n. 297/1994) in base alla quale gli organi collegiali della scuola materna sono costituiti presso il competente circolo didattico di scuola elementare.

<sup>34</sup> D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*.

organi collegiali sono, poi, intervenuti, in particolare, i regolamenti attuativi dell'art. 21 della legge n. 59/1997<sup>35</sup>.

Essi si articolano come segue:

- il consiglio di intersezione (nelle scuole materne: ora, scuola dell'infanzia), di interclasse (nelle scuole elementari: ora, scuola primaria), e di classe (negli istituti di istruzione secondaria) (art. 5 D.lgs.) è composto dai docenti e da rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole superiori, da rappresentanti degli studenti. A ciascuno di essi compete, tra gli altri, il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e quello di agevolare ed estendere i rapporti fra docenti, genitori ed alunni. Hanno, inoltre, il compito – in tal caso operando con la sola presenza dei docenti – di valutare gli alunni;

- il collegio dei docenti (art. 7 D.lgs.) è presieduto dal direttore didattico o dal preside (ora: dirigente scolastico) ed è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto. Al collegio sono affidati, in particolare, la programmazione dell'azione educativa (che, a seguito del D.P.R. n. 275/1999, si sostanzia nella elaborazione del piano dell'offerta formativa<sup>36</sup>), e l'esercizio delle attribuzioni inerenti il funzionamento didattico dell'istituto;

- il consiglio di circolo o di istituto (art. 8 D.lgs.) è composto da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei genitori e - nella scuola secondaria superiore - degli studenti, nonché dal direttore didattico o dal preside (ora: dirigente scolastico). Il consiglio elegge nel suo seno una giunta esecutiva che ha funzioni istruttorie nei confronti del consiglio medesimo e cura l'attuazione delle relative delibere. Attualmente, il consiglio delibera il documento contabile annuale<sup>37</sup> e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; ha competenza in ordine all'adozione del Regolamento interno; determina gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione, sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa; adotta il medesimo piano dell'offerta formativa<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> L. 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*. La norma ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche l'autonomia, rimettendone la concreta disciplina a successivi regolamenti di delegificazione tra i quali si ricorda, in particolare, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

<sup>36</sup> Il piano (POF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (art. 3 del D.P.R. n. 275/1999). Esso è elaborato tenendo conto dei pareri delle famiglie e, nelle scuole superiori, degli studenti. Il documento è reso noto alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 1 febbraio 2001, n. 44, *Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*, l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, che è proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del documento.

<sup>38</sup> Tale competenza è stata attribuita al consiglio di istituto dall'art. 3, comma 3, del già citato D.P.R. n. 275/1999.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 567/1996<sup>39</sup>, infine, il consiglio di istituto ha competenze relative alla predisposizione di iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, *Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*. L'art. 4 citato è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 3 del D.P.R. n. 156/1999 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 105/2001.

<sup>40</sup> Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa.



### **Articolo 3** *(Consiglio dell'autonomia)*

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le

modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

l) promuove la conferenza di rendicontazione, di cui all'articolo 9.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) del comma 1 è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.

4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio

L'articolo in esame illustra i compiti del Consiglio dell'autonomia e ne determina la durata in carica.

Il citato Consiglio, ai sensi del **comma 1**, ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica e appare, sostanzialmente, sostitutivo, per parte delle sue competenze, del Consiglio di circolo o di istituto di cui agli artt. 8-10 del D.lgs. n. 297/1994.

A differenza di quest'ultimo, non ha articolazioni interne (per il consiglio di circolo o di istituto è prevista una giunta esecutiva) e opera su proposta del dirigente scolastico per parte dei compiti attribuitigli (**comma 2**).

In particolare, si conferma in capo al Consiglio dell'autonomia l'approvazione del piano dell'offerta formativa. Il Consiglio poi redige, approva e modifica lo

statuto<sup>41</sup> ed è chiamato a deliberare, oltre che il regolamento relativo al proprio funzionamento, il regolamento di istituto e il programma annuale, il bilancio pluriennale di previsione e approva il conto consuntivo. Infine, al Consiglio spetta la designazione dei componenti del nucleo di valutazione, l'approvazione di accordi e convenzioni con soggetti esterni, la definizione alla partecipazione a reti, consorzi e associazioni di scuole autonome, la promozione della conferenza di rendicontazione.

Si ricorda che attualmente il consiglio di circolo o di istituto delibera il documento contabile annuale<sup>42</sup> e, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione<sup>43</sup>, dispone in ordine all'impiego dei mezzi

---

<sup>41</sup> L'articolo 15, comma 3, del disegno di legge in esame stabilisce inoltre che il Consiglio dell'autonomia adotti lo statuto decorsi sei mesi dall'insediamento.

<sup>42</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 1 febbraio 2001, n. 44, *Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*, l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, che è proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del documento.

<sup>43</sup> DLgs 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 10. *Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.*

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed



finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; ha competenza in ordine all'adozione del regolamento interno; determina gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione, sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa; adotta il medesimo piano dell'offerta formativa<sup>44</sup>.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 567/1996<sup>45</sup>, infine, il consiglio di istituto ha competenze relative alla predisposizione di iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti<sup>46</sup>.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se le ulteriori attribuzioni dell'attuale consiglio di circolo o istituto (e della giunta esecutiva) di cui all'art. 10 del TU di cui al d.lgs. n. 297/1994 - peraltro abrogato dall'art. 13 del ddl un esame - faranno capo al consiglio dell'autonomia, anche a fronte dell'ambito di responsabilità come previsto dall'articolo 5.*

La durata del consiglio dell'autonomia, al pari di quella del consiglio di circolo o di istituto<sup>47</sup>, è fissata in tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla sua scadenza (**comma 3**).

---

amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno".

<sup>44</sup> Tale competenza è stata attribuita al consiglio di istituto dall'art. 3, comma 3, del già citato D.P.R. n. 275/1999.

<sup>45</sup> D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, *Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*. L'art. 4 citato è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 3 del D.P.R. n. 156/1999 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 105/2001.

<sup>46</sup> Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa.

<sup>47</sup> Art. 8, comma 10: " I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono

Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente (**comma 4**), cioè dell'ufficio scolastico regionale che, secondo la norma transitoria recata dall'articolo 15, comma 1, del disegno di legge in commento esercita i compiti di organo competente fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Nell'ipotesi che si verificano persistenti e gravi irregolarità o vi sia impossibilità di funzionamento o continuata inattività del Consiglio, l'organismo istituzionalmente competente<sup>48</sup> provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio (**comma 5**).

*Al riguardo si ricorda che l'art. 139, co. 1, del d.lgs. 112/1998<sup>49</sup> dispone circa l'attribuzione a province e comuni dei controlli e della vigilanza, compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.*

---

sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente".

<sup>48</sup> L'organismo istituzionalmente competente, ai sensi del citato articolo 15, comma 1, del presente disegno di legge, è l'ufficio scolastico regionale fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

<sup>49</sup> *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

## Articolo 4

### *(Composizione del Consiglio dell'autonomia)*

1. Il consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) nelle scuole del primo ciclo, la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado, la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti, in numero pari per ciascuna delle due componenti, è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;

d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma

1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o almeno della metà dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del consiglio dell'autonomia, senza diritto di voto, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

In base all'articolo in commento (**comma 1**), il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 13.

*Potrebbe essere non ritenuto sufficientemente univoco a quale fonte (statuto o regolamento) spetti la precisa individuazione del numero di membri.*

Lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti - in un numero pari per ciascuna delle due componenti - è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti (gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per il programma annuale e il conto consuntivo e hanno voto solo consultivo per le deliberazioni di rilevanza

contabile - **comma 5**); del Consiglio fa parte un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; del Consiglio possono far parte membri esterni, in numero non superiore a 2, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, di cui all'art. 1, co. 2, senza diritto di voto. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio (**comma 4**).

Si ricorda che attualmente il consiglio di circolo o di istituto (art. 8<sup>50</sup> T.U.) è composto da 14 o 19 membri, in rapporto alla popolazione scolastica; del consiglio fanno parte rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori e - nella scuola secondaria superiore - degli studenti, nonché il direttore didattico o il preside (ora: dirigente scolastico).

Il **comma 2** dispone che le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché le modalità di scelta dei membri

---

<sup>50</sup> DLgs 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 8. *Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.*

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso".

esterni, siano stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio dell'autonomia.

*Al riguardo potrebbe essere ritenuto necessario un chiarimento, considerato che l'art. 3, co. 1, lett. i), affida allo statuto la definizione delle "modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri" (in ciò raccordandosi con l'art. 1, co. 4).*

Il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno. Esso si riunisce, inoltre, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 6**, in sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello statuto.

*In tema di prima attuazione l'articolo 15, comma 2, dispone che con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.*



## **Articolo 5** *(Dirigente scolastico)*

1. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

2. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle competenze del consiglio dell'autonomia e del consiglio dei docenti.».

Premesso che il disegno di legge in esame conferisce, anzitutto, esplicitamente il ruolo di organo al dirigente scolastico<sup>51</sup> (articolo 2), ai sensi dell'articolo in commento, **comma 1**, il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultati del servizio.

Al riguardo si ricorda che l'art. 25<sup>52</sup> del d.lgs. 165/2001<sup>53</sup>, comma 2, dispone in termini pressoché analoghi, stabilendo che il dirigente scolastico assicura la gestione

---

<sup>51</sup> La qualifica dirigenziale per i capi di istituto è stata istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, *Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>52</sup> Il testo attualmente in vigore dell'articolo 25 è il seguente:

"1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali - spettandogli anche l'adozione dei provvedimenti di gestione del personale - e dei risultati del servizio.

Il **comma 2** novella l'articolo 25 sopra richiamato, comma 2, stabilendo che, nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

---

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sui territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma".

<sup>53</sup> *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*



## Articolo 6

### *(Consiglio dei docenti e sue articolazioni)*

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo statuto e il regolamento relativo al consiglio dei docenti e alle sue articolazioni disciplinano l'attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La progettazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il consiglio dei docenti opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L'attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e *standard* nazionali per il curriculum.

4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi e i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

6. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.

L'**articolo 6** affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, e alle sue articolazioni, la progettazione delle attività didattiche e la valutazione degli studenti (**commi 1, 2 e 5**).

Si ricorda che attualmente il collegio dei docenti (art. 7<sup>54</sup> T.U.) è presieduto dal direttore didattico o dal preside (ora: dirigente scolastico) ed è composto dal personale

---

<sup>54</sup> " Art. 7. *Collegio dei docenti.*

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto. Al collegio sono affidati, in particolare, la programmazione dell'azione educativa (che, a seguito del

---

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h)".

D.P.R. n. 275/1999, si sostanzia nella elaborazione del piano dell'offerta formativa<sup>55</sup>), e l'esercizio delle attribuzioni inerenti il funzionamento didattico dell'istituto.

Nel suo pronunciamento<sup>56</sup> il CNPI in merito all'articolo in commento si è espresso sull'opportunità di ripristinare l'espressione "Collegio dei docenti", in luogo di "Consiglio dei docenti", come manifestazione coerente di sostegno a una impostazione che privilegia la dimensione collegiale dell'autonomia professionale e della libertà di insegnamento. Si legge nel pronunciamento: "Il Collegio docenti è e deve essere riconosciuto, anche in futuro, quale unico organo preposto e capace, nel contesto dato e nei limiti della legislazione vigente, di determinare le sue articolazioni e di definire attività orientate a garantire qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa. Esso, è pertanto, l'unico organismo in grado di individuare le regole del suo funzionamento e non può essere regolamentato da altri organismi".

Il Consiglio opera - trattasi di elemento di novità - per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del POF, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale (**comma 2**).

Attualmente l'articolo 5<sup>57</sup> del T.U. prevede, tra gli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe. Il consiglio di

---

<sup>55</sup> Il piano (POF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (art. 3 del D.P.R. n. 275/1999). Esso è elaborato tenendo conto dei pareri delle famiglie e, nelle scuole superiori, degli studenti. Il documento è reso noto alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

<sup>56</sup> Si veda anche il commento all'articolo 1.

<sup>57</sup> " 5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla

intersezione (nelle scuole materne: ora, scuola dell'infanzia), di interclasse (nelle scuole elementari: ora, scuola primaria), e di classe (negli istituti di istruzione secondaria) è composto dai docenti e da rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole superiori, da rappresentanti degli studenti. A ciascuno di essi compete, tra gli altri, il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e quello di agevolare ed estendere i rapporti fra docenti, genitori ed alunni. Hanno, inoltre, il compito – in tal caso operando con la sola presenza dei docenti – di valutare gli alunni.

L'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti, che ne sono responsabili (**comma 3**).

Lo statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e alle sue articolazioni disciplinano l'attività del Consiglio e delle sue articolazioni (comma 1), la composizione - *si presume di alcune articolazioni del Consiglio* - e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe (**comma 4**).

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire a cosa si riferisca l'espressione "composizione" anche alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2.*

Ai docenti compete, in sede collegiale, la valutazione degli studenti, che deve essere periodica e alla fine dell'anno scolastico, sulla base della normativa e delle indicazioni nazionali vigenti. I docenti certificano anche le competenze degli alunni, in coerenza con i profili formativi e con i requisiti in uscita dei singoli percorsi di studio e con il POF, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal Consiglio dei docenti (**comma 5**).

---

classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza".

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del T.U., negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Sempre il T.U. prevede, agli artt. da 192 a 199, norme relative alla carriera scolastica degli alunni, agli scrutini e agli esami.

L'art. 10 del DPR n. 275 del 1999 prevede che per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissi metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.

Per la valutazione nella scuola primaria si rimanda all'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; per la valutazione nella scuola secondaria di primo grado all'art. 11 del medesimo d.lgs.; per la valutazione nella scuola secondaria di secondo grado all'articolo 13 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Gli artt. 177 e 192 del D.lgs. n. 297/1994, rispettivamente per la scuola elementare e media (ora: scuola primaria e scuola di istruzione secondaria di primo grado) e per la scuola superiore (ora: scuola di istruzione secondaria di secondo grado), attribuivano il compito valutativo al consiglio di classe. Attualmente, gli artt. 8 e 11 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59<sup>58</sup>, e l'art. 13 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226<sup>59</sup>, prevedono che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze (nonché, nel caso del secondo ciclo, delle abilità e capacità) da essi acquisite siano affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche (nonché, nel caso del secondo ciclo, degli insegnamenti) previste dai piani di studio personalizzati. Si ricorda che i piani di studio personalizzati sono stati previsti, tra i principi e i criteri direttivi, dall'art. 2, c. 1, lettera l), della legge n. 53/2003<sup>60</sup>, la quale stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, essi contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Il **comma 6** stabilisce la composizione del consiglio di classe, formato dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di II° grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

---

<sup>58</sup> *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

<sup>59</sup> *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

<sup>60</sup> *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*



## Articolo 7

### *(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)*

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

L'**articolo 7** prevede forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, ai quali è garantito l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Nell'ordinamento vigente, il diritto di assemblea dei genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e degli studenti della scuola secondaria superiore è disciplinato negli artt. da 12 a 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> "Art. 12. *Diritto di assemblea.*

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

*Art. 13. Assemblee studentesche.*

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

*Art. 14. Funzionamento delle assemblee studentesche.*

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

In particolare, l'art. 13 prevede che i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possano esprimere un comitato studentesco di istituto che formula proposte direttamente al consiglio di istituto.

L'art. 4 del D.P.R. n. 567 del 1996<sup>62</sup>, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. n. 105 del 2001<sup>63</sup>, ha poi previsto che il comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale (composta da due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto), formuli proposte ed esprima pareri su tutte le attività integrative e le iniziative complementari nelle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che l'esercizio del diritto di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzare i locali è previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10<sup>64</sup>, del D.P.R. n. 249 del 1998<sup>65</sup>.

---

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

*Art. 15. Assemblee dei genitori.*

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto".

<sup>62</sup> *Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.*

<sup>63</sup> *Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.*

<sup>64</sup> "Art. 2.

*(Omissis)*

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni".

<sup>65</sup> *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*



## Articolo 8

### *(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto)*

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

3. Ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 8, comma 1**, introduce la novità del nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico, che è costituito da ogni istituzione scolastica in raccordo con l'INVALSI. Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo, che è composto, in base allo statuto, da 5 a 7 componenti, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di II° grado e un rappresentante dei docenti.

In merito alla valutazione il precedentemente citato pronunciamento del CNPI rileva come la scelta di potenziamento del sistema di valutazione dei risultati del servizio scolastico sia stata e sia una costante dell'azione di governo dei paesi a economia avanzata, nei quali la conoscenza rappresenta la variabile di maggior peso sullo sviluppo sociale ed economico e costituisce il principale capitale intangibile su cui investire. Si legge nel testo: " L'art. 51 della legge 35/2012 e l'art. 8 del testo unificato approvato dalla VII Commissione della Camera (ora art. 8 del ddl in esame) introducono aspetti finalizzati ad un raccordo fra le azioni previste dall'INVALSI e le scelte delle scuole in materia di autovalutazione prevedendo la costituzione di un nucleo di autovalutazione. Si dovrà assumere il dato che esalta la complementarietà e

l'interagire dialettico tra la valutazione esterna e la valutazione interna per una prospettica pianificazione di azioni mirate al miglioramento dell'offerta e allo sviluppo del capitale umano, che rispondano alle finalità generali del sistema scolastico".

In relazione alla normativa vigente, si ricorda che l'art. 7 T.U. prevede tra i compiti del collegio dei docenti la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica), nonché l'elezione, al suo interno, dei docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

L'INVALSI – Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione – è stato istituito dal d.lgs n. 258 del 1999<sup>66</sup>, quale trasformazione del Centro europeo dell'educazione. All'istituto sono attribuiti, fra gli altri compiti, lo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica; la conduzione di attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; la fornitura di supporto alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione; l'assicurazione della partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo. Alcune disposizioni adottate nel corso della XV legislatura hanno attribuito all'INVALSI ulteriori compiti in materia di osservazione dei livelli di apprendimento e predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei corsi di istruzione secondaria<sup>67</sup>; la legge finanziaria per il 2008 (L.244/2007, art. 1, c. 612-614) ha riordinato gli organi di gestione dell'Istituto e ha esteso l'attività dell'ente alla formulazione di proposte e procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici.

Il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, dispone all'articolo 1 che il Servizio ha l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. A tale obiettivo concorrono l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province e i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province e i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi e intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.

Successivamente l'articolo 1, comma 613, della legge finanziaria 2007<sup>68</sup> ha affidato all'INVALSI i seguenti compiti:

---

<sup>66</sup> D.lgs. 20 luglio 1999, n. 258, *Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>67</sup> Cfr. articolo 1, L. 11 gennaio 2007, n. 1, *Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*, nonché articolo 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari*, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176.

<sup>68</sup> L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

- a) formulazione al Ministro di proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- b) definizione delle procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- c) formulazione di proposte per la formazione dei componenti del *team* di valutazione;
- d) realizzazione del monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213<sup>69</sup>, all'art. 17 ha stabilito che l'INVALSI mantenga la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 e che gli attuali membri del Comitato di indirizzo restino in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, l'INVALSI abbia i seguenti compiti:

- a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
- b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
- d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
- f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
- g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
- h) lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.

L'articolo 2, comma 4–*undevicies*, del decreto-legge n. 225 del 2010<sup>70</sup> prevede che con regolamento<sup>71</sup> sia individuato il Sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

---

<sup>69</sup> Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

<sup>70</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*.

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo<sup>72</sup>, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici.

L'articolo 51 - concernente il potenziamento del sistema nazionale di valutazione - del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5<sup>73</sup>, al comma 1 ha stabilito che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della

---

<sup>71</sup> Lo schema di DPR recante tale regolamento è stato esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 e dovrà essere sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il previsto Sistema di valutazione si baserà sull'attività di collaborazione di tre istituzioni: l'Invalsi (l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assumerà il coordinamento funzionale dell'intera procedura di valutazione; l'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sosterrà le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaboreranno nella fase di valutazione esterna delle scuole.

Uno dei perni della riforma, si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, sarà costituito dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione, da cui successivamente l'Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.

In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell'Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.

Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l'obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell'azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.

<sup>72</sup> Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*.

D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, *Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* (pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2009, n. 60):

"Art. 9. Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro".

<sup>73</sup> *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*.

legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del citato decreto-legge n. 225 del 2010. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, infine, che il Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 ha svolto l'esame preliminare dello schema di DPR recante il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

Lo schema di decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, riguarda l'istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento.

Il comunicato stampa<sup>74</sup> del CdM precisa che il Sistema di valutazione si baserà sull'attività di collaborazione di tre istituzioni: l'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assumerà il coordinamento funzionale dell'intera procedura di valutazione; l'Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sosterrà le scuole nei piani di miglioramento; gli ispettori, che collaboreranno nella fase di valutazione esterna delle scuole.

"Uno dei perni di questa riforma è costituito dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l'Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.

In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell'Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l'obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell'azione di coordinamento dei dirigenti scolastici. (...)

Il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell'autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato, rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all'impegno preciso richiesto dall'Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti".

---

<sup>74</sup> <http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=69019>

Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all'acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

*Si segnala che l'art. 1, co. 4, affida allo statuto la regolazione dell'istituzione e della composizione degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica, e prevede che per quanto attiene al funzionamento dei suddetti organi le istituzioni scolastiche adottino i regolamenti. Inoltre, l'art. 3, co. 1, lett. g), già dispone che il Consiglio dell'autonomia designi i componenti del nucleo.*

Il nucleo, coinvolgendo operatori scolastici, studenti, famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base di criteri e strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il rapporto - che è reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento - è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del POF e del programma annuale e per la valutazione esterna della scuola (**comma 2**).

Il **comma 3** specifica che ai componenti del nucleo non è corrisposto alcun tipo di indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti.

## **Articolo 9**

### *(Conferenza di rendicontazione)*

1. Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, anche in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, promuove annualmente una

conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, e invia una relazione all'ufficio scolastico regionale.

L'**articolo 9** dispone che ogni anno il Consiglio dell'autonomia promuova una conferenza di rendicontazione - aperta ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà economiche, sociali e culturali del territorio - sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF) e sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione, e invii una relazione all'Ufficio scolastico regionale.





## Articolo 10

*(Costituzione di reti e consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica)*

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico-professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40. Le istituzioni scolastiche autonome possono altresì ricevere da fondazioni contributi finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli

obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento dei livelli di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al medesimo comma 1. Contributi di importo superiore a 5.000 euro possono provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

L'articolo 10, comma 1, dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni *no profit*, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico-professionali e agli istituti tecnici superiori nel rispetto di requisiti, modalità e criteri indicati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>75</sup>, e di quanto disposto dall'art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275<sup>76</sup>.

Si ricorda che l'art. 7 del DPR 275/1999 già prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, e può prevedere

---

<sup>75</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

<sup>76</sup> *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

lo scambio temporaneo di docenti. Inoltre, le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, e con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Infine, le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa (POF) e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Dunque, mentre nell'assetto normativo vigente le istituzioni scolastiche procedono liberamente alla stipula di convenzioni, ovvero alla costituzione e adesione ad accordi di rete e a consorzi, in base all'art. 10 in esame esse dovranno rispettare requisiti, modalità e criteri indicati con un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 1, della L. 400/1988.

Il **comma 1** dispone anche che le istituzioni scolastiche possano ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Piano dell'offerta formativa (POF), per l'innalzamento dei livelli di competenza degli studenti e della qualità complessiva dell'istruzione scolastica.

Ai sensi del **comma 2**, a tutela della trasparenza, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni formative cofinanziate attraverso il contributo ricevuto (che, nel comma 2, a differenza di quanto previsto nel comma 1, può provenire non solo da fondazioni, ma da tutti i *partner*, ovvero soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro). Contributi superiori a 5.000 euro possono provenire solo da enti che hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno approfondire la differenza tra la più ampia platea di soggetti indicati nel comma 2 e il riferimento alle sole fondazioni di cui al comma 1, anche atteso che le finalità cui sono riferibili i contributi appaiono diverse nei due commi.*

Si ricorda che l'art. 50 del d.l.n. 5 del 2012 prevede siano adottate linee guida per conseguire, tra l'altro, le seguenti finalità:

- costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- definizione di un organico di rete per le finalità di cui punto precedente, nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo,

specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

Sul tema il precedentemente citato pronunciamento della CNPI recita: " Nel panorama nazionale le relazioni con l'esterno, attivate dalle istituzioni scolastiche attraverso la costituzione di "reti", presentano situazioni molto diverse tra loro, che, pur discendendo dal quadro normativo definito dal Regolamento di autonomia, interpretano una visione orizzontale del sistema foriera di possibili derive autoreferenziali o di esasperazione competitiva tra le diverse istituzioni scolastiche.

È importante saper cogliere nell'evoluzione normativa quegli elementi che puntano sulla compartecipazione e sulla sinergia d'azione a sostegno di uno sviluppo qualitativo del tessuto formativo locale. Il Regolamento di autonomia con il concetto di "Rete di scuole" ha disciplinato le forme di interazione e di sinergia tra diversi Istituti e tra di essi ed altri Enti interagenti nel territorio.

Ne deriva la possibilità di costituzione di "reti" diversamente finalizzate relativamente all'oggetto intorno al quale si formalizzano accordi tra Istituti e/o tra questi ed altri soggetti pubblici o privati (attività didattiche, iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo, attività di formazione ed aggiornamento, gestione amministrativa e contabile ex art. 7 DPR 275/1999, e di gestione dell'organico ex art. 50 Legge 35/2012), nel rispetto delle prerogative proprie dell'istituzione scolastica autonoma e degli organismi preposti all'approvazione degli accordi di costituzione.

L'agire in partenariato postula, infatti, la condivisione progettuale, l'assunzione di impegni derivanti per i soggetti coinvolti, la verifica delle condizioni di funzionamento e utilizzo delle risorse e che, giusto il richiamo alla precedente pronuncia del 6 ottobre 2010, «la rappresentanza legale delle scuole sia opportunamente integrata con quella delle altre componenti scolastiche»".



## **Articolo 11**

### *(Consiglio delle autonomie scolastiche)*

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e prevede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle associazioni delle province e dei comuni e del presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

3. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

4. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le

autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

5. Le regioni possono istituire la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
- f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche.

6. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti al sistema regionale.

7. Le regioni possono istituire conferenze di ambito territoriale, che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

8. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e con le autonomie scolastiche, possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle conferenze e la loro durata. Alle conferenze partecipano i comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica

regionale, le università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

9. Le conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica; esprimono altresì proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni disabili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Il Capo II riguarda la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.

L'**articolo 11** dispone, nei **commi 1 e 2**, che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche - composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei "consigli delle istituzioni scolastiche autonome" - e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e ad esso partecipano rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni delle province e dei comuni, nonché il Presidente dell'INVALSI.

*In merito ai presidenti dei "consigli delle istituzioni scolastiche autonome" potrebbe essere opportuno esplicitare se il riferimento è ai presidenti dei Consigli dell'autonomia.*

Il Consiglio nazionale - che, in base alle abrogazioni definite dall'art. 13, sostituirà il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - è definito "organo di partecipazione e di corresponsabilità fra Stato, regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione" (*che, si ricorda, comprende le scuole paritarie*<sup>77</sup>). Esso tutela la libertà di insegnamento e la qualità della scuola e garantisce la piena attuazione dell'autonomia scolastica.

---

<sup>77</sup> Ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*, le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie e abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale a condizione che:

- adottino un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;
- accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

Nel pronunciamento del 25 luglio 2012, il CNPI rileva che "non appaiono venute meno, nel nuovo quadro istituzionale, le ragioni di un organismo nazionale che formuli valutazioni analitiche dell'andamento generale dell'attività scolastica e formativa; proposte, pareri e valutazione relativamente a sperimentazioni e/o innovazione a valenza nazionale; pareri, anche di propria iniziativa, su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione; pareri su questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

La composizione di tale organismo deve garantire la rappresentanza e la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali che esercitano competenze esclusive e/o concorrenti nel governo del sistema di istruzione e formazione, le competenze professionali che operano nella scuola, specifiche e alte competenze culturali, scientifiche e tecniche.

È comunque importante che all'organismo nazionale sia attribuita, come già argomentato nella pronuncia di propria iniziativa del 6 ottobre 2010, la funzione di garante della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale in tutti i suoi aspetti, sia dei docenti che dei dirigenti scolastici per le materie e le funzioni di rilievo costituzionale".

Il **comma 3** stabilisce che ai componenti del Consiglio non sono dovuti emolumenti comunque denominati.

I **commi da 4 a 9** dispongono che le regioni, in attuazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., possono definire strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche.

Il **comma 7** stabilisce che le regioni possono istituire anche Conferenze di ambito territoriale alle quali partecipano i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale, le università, le istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa. Gli ambiti territoriali sono definiti

---

- abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, organi interni improntati alla partecipazione democratica, insegnanti forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento e assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- si sottopongano alle valutazioni operate dal sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali.

La medesima legge ha, peraltro, configurato le scuole paritarie, private e degli enti locali, elementi costitutivi del sistema nazionale di istruzione, accanto alle scuole statali (art. 1, c. 1).

dalle regioni d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i vari cicli di istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

*Sostanzialmente, le Conferenze di ambito territoriale sembrano operare - in relazione a quanto dispone l'art. 13 - nell'ambito già proprio del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio provinciale di cui agli artt. 18<sup>78</sup> e 20 del T.U. di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, in tema di abrogazione.*

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 18-19 del richiamato D.lgs. 297/1994, il consiglio scolastico distrettuale è l'organo di governo del distretto scolastico, con le seguenti attribuzioni:

- elaborazione di un programma per l'anno scolastico successivo attinente allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche; ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa; ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica; ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente; al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni; ad attività di sperimentazione; all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- predisposizione di un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie;
- indicazione dei criteri generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei servizi necessari;
- formulazione di proposte: al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro della pubblica istruzione, per

---

<sup>78</sup> Ai sensi dell'art. 16 del T.U. (D.lgs. 297/1994), i distretti, costituiti su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, realizzano la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola.



l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali; di orientamento scolastico.

Ai sensi dell'art. 22 del T.U., il consiglio scolastico provinciale:

*a)* esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

*b)* indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

*c)* approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;

*d)* formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

*e)* accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

*f)* determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;

*g)* esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

*h)* esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

*i)* esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

*l)* formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

*m)* esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;

*n)* esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;

*o)* compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi;

*p)* predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti;

*q)* esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;

*r)* provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;

*s)* si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

## **Articolo 12**

### *(Commissione di monitoraggio)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge,

presentando alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione della medesima. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

L'articolo in commento stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente disegno di legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. L'articolo specifica come ai componenti della commissione di monitoraggio non spetti alcun compenso, né rimborso spese.



## **Articolo 13** *(Abrogazioni)*

1. Le disposizioni degli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Le disposizioni degli articoli da 16 a 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di

cui all'articolo 11, commi da 4 a 7, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. Gli articoli da 23 a 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

L'**articolo 13** opera il raccordo con la normativa vigente, disponendo la cessazione di efficacia, ovvero l'abrogazione, di alcune disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 297/1994.

In particolare:

- le disposizioni riguardanti gli organi interni delle istituzioni scolastiche (**comma 1**) cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi (artt. 5 -tranne il comma 1-*bis*-, 7, 8, 9, 10, 44, 46 e 47);

- le disposizioni concernenti gli organi collegiali a livello distrettuale e gli organi collegiali a livello provinciale (**comma 2** - articoli da 16 a 22) cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione della Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e delle Conferenze di ambito territoriale.

*In relazione al tema delle abrogazioni, si ricorda che il DPR n. 233 del 1999<sup>79</sup>, aveva previsto nuovi organi collegiali, da costituire entro il 31 dicembre 2002<sup>80</sup> (consiglio superiore della pubblica istruzione al posto del CNPI, consigli regionali dell'istruzione, consigli scolastici locali al posto dei consigli scolastici distrettuali e provinciali) - di fatto mai costituiti -, nonché l'art. 7 della L.*

---

<sup>79</sup> D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, *Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>80</sup> Termine così fissato dall' art. 6 del D.L. 411/2001.

137/2001, che aveva conferito una delega per l'ulteriore riordino degli organi collegiali, scaduta senza essere esercitata<sup>81</sup>;

-le disposizioni (**comma 3**) concernenti le assemblee degli studenti e dei genitori (articoli da 12 a 15) e quelle concernenti la disciplina dell'elezione degli organi collegiali interni (articoli da 30 a 43) cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto;

- le disposizioni concernenti il CNPI<sup>82</sup> (**comma 4** - articoli da 23 a 25) sono abrogate a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche.

Si riportano le rubriche degli articoli del vigente T.U. che cesseranno di efficacia o saranno abrogati:

l'art. 5 riguarda i consigli di intersezione, di interclasse e di classe;

l'art. 7 concerne il collegio dei docenti;

l'art. 8 dispone in merito al consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva;

l'art. 9 riguarda il consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità;

l'art. 10 dispone in merito alle attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

Gli articoli da 12 a 15 costituiscono la sezione II (del capo I del titolo I) concernente le assemblee degli studenti e dei genitori.

- Art. 12. Diritto di assemblea.
- Art. 13. Assemblee studentesche.
- Art. 14. Funzionamento delle assemblee studentesche.
- Art. 15. Assemblee dei genitori.

Gli articoli da 16 a 22 costituiscono il Capo II e il Capo III del titolo I e riguardano rispettivamente gli organi collegiali a livello distrettuale e a livello provinciale.

- Art. 16. Istituzione e fini del distretto scolastico.
- Art. 17. Determinazione dei distretti.
- Art. 18. Organi del distretto.
- Art. 19. Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.
- Art. 20. Consiglio scolastico provinciale.
- Art. 21. Organi del consiglio scolastico provinciale.
- Art. 22. Funzioni del consiglio scolastico provinciale.

Gli artt. 23, 24 e 25 costituiscono il Capo IV (del titolo I), riguardante gli organi collegiali a livello nazionale, quindi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui disciplinano composizione, durata, organi e funzioni.

- Art. 23. Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
- Art. 24. Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
- Art. 25. Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

---

<sup>81</sup> I termini per l'esercizio della delega erano stati fissati al 23 gennaio 2004 e poi prorogati al 29 luglio 2005 dall'art. 2, co. 2, della L. n. 186/2004, di conversione del D.L. n. 136/2004.

<sup>82</sup> Si ricorda che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 14, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Gli articoli da 30 a 43 formano il Capo VI (del titolo I), che reca le norme comuni agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

- Art. 30. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
- Art. 31. Elezioni.
- Art. 32. Liste dei candidati del personale docente e direttivo.
- Art. 33. Svolgimento delle elezioni.
- Art. 34. Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.
- Art. 35. Surroga dei membri cessati.
- Art. 36. Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.
- Art. 37. Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.
- Art. 38. Decadenza.
- Art. 39. Adunanze degli organi collegiali.
- Art. 40. Regolamenti tipo.
- Art. 41. Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
- Art. 42. Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.
- Art. 43. Pubblicità degli atti.

L'art. 44 concerne i consigli di circolo di scuola materna.

L'art. 46 reca disposizioni sul collegio dei docenti di scuola materna.

L'art. 47 reca una norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.





## **Articolo 14**

*(Norma di salvaguardia)*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

L'articolo in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alle finalità di cui al presente disegno di legge in conformità ai propri statuti speciali e alle relative norme di attuazione.



## **Articolo 15** *(Norma transitoria)*

1. Fino alla completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, l'ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti, nel rispetto dei

criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

3. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento.

Il **comma 1** dell'articolo in commento individua nell'ufficio scolastico provinciale l'organismo competente a effettuare il controllo formale sullo statuto del consiglio dell'autonomia, nonché a provvedere al suo scioglimento in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio stesso.

Ai sensi del **comma 2** si dispone che, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche.

Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento (**comma 3**).

*Al riguardo si rinvia a quanto già espresso nella scheda di lettura relativa all'articolo 4.*



**Articolo 16**  
*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che le amministrazioni competenti dovranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali
392	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3510 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
393	Dossier	Riforma elettorale - Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)
394	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3519 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
395	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3534 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Testo trasmesso dalla Camera)
396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
397/1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le novelle
397/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. II - Schede di lettura
398	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 71-355-399-1119-1283-B "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"
399	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 3508, 1355 e 1515 Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori Note di lettura ed elementi di diritto comparato
400	Schede di lettura	Disegni di legge A.S. n. 3256 e connessi Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia e A.S. n. 3366-A Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
401	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3549 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
402	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3556 Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".